



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/08/2009

=====

ADDI' 07/08/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS - NIERI

DELIBERAZIONE N. 650

Oggetto:

L. R. 2 maggio 1995, n. 17, articolo 10 (Piano Faunistico-Venatorio Regionale). Approvazione "Indirizzi regionali per l'elaborazione dei P'ani Faunistici Venatori Provinciali".





650 - 7 AGO. 2009 *M*

Oggetto: L. R. 2 maggio 1995, n. 17, articolo 10 (Piano Faunistico-Venatorio Regionale).
Approvazione "Indirizzi regionali per l'elaborazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali".

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e in particolare l'articolo 10 "Piano Faunistico-Venatorio Regionale";

VISTA la D.C.R. n. 450/1998 "L. R. 2 maggio 1995, n. 17 articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale";


CONSIDERATO che, dall'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale con D.C.R. n. 450/1998 ad oggi, si sono verificate numerose e rilevanti modificazioni intervenute nell'assetto territoriale generale e nella consistenza delle popolazioni di fauna selvatica, che richiedono integrazioni e modificazioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFV), nelle sedute del 3 e 10 giugno 2005, ha convenuto con la necessità di un aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale;


VISTA la Determinazione n. C2540/2005 recante "L. R. n. 17/95, art. 10, comma 5 ed art. 51, comma 2. Modificazione ed integrazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale: Affidamento all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - ARSIAL - del compito di predisposizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale. Impegno della somma di € 250.000,00. Capitolo B11502, Bilancio 2005";

VISTA la Determinazione n. C2723/2005 recante: "Determinazione n.C2540 del 17 novembre 2005: "L. R. n. 17/95, art. 10, comma 5 ed art. 51, comma 2. Modificazione ed integrazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale: Affidamento all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - ARSIAL - del compito di predisposizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale". Direttive";

VISTA la Determinazione n. C0181/2006 recante: "Determinazioni n.C2540 del 17 novembre 2005 n. C2723 del 7 dicembre 2005: "L. R. n. 17/95, art. 10, comma 5 ed art. 51, comma 2. Modificazione ed integrazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale: Affidamento all'Agenzia



650 - 7 AGO. 2009 *M*



Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio – ARSIAL – del compito di predisposizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”. Modifica direttive”;

CONSIDERATO che nella Determinazione n. C2540/2005, tra l'altro, è prevista la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, quale strumento operativo e di coordinamento per la predisposizione di studi e proposte che siano di supporto per Giunta Regionale del Lazio nella predisposizione della proposta di aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale, e che con le successive Determinazioni n. C2723/2005 e n. C0181/2006 è definita la composizione ed i compiti del gruppo di lavoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario dell'ARSIAL n. 42/2006 “Autorizzazione alla costituzione del gruppo di lavoro finalizzata alla proposta di aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale e alla stipula della convenzione con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica”;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario dell'ARSIAL n. 93/2006 “Autorizzazione alla integrazione di nomine del già costituito gruppo di lavoro finalizzato alla proposta di aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale”.

VISTA la proposta tecnica “Indirizzi regionali per l'elaborazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali” elaborata dal gruppo di lavoro sopra menzionato;

RITENUTA tale proposta tecnica valida ed idonea per la predisposizione degli Indirizzi regionali per l'elaborazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali;

RITENUTO opportuno approvare il documento: “Indirizzi regionali per l'elaborazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali”, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A);

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del... *23/07/2009*; *SP*

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del... *3/08/2009*; *SP*

ESPLETATA l'attività di concertazione con le parti sociali ed istituzionali;

all'unanimità,

DELIBERA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di approvare il documento “Indirizzi regionali per l'elaborazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali” allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A);

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 08 SET. 2009




Documents
Settings\bpet





ALLEG. alla DELIB. N. **650** *M*
DEL - 7 AGO. 2009

Allegato A



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
Articolo 10 (Piano faunistico-venatorio regionale).

INDIRIZZI REGIONALI PER L'ELABORAZIONE DEI
PIANI FAUNISTICI VENATORI PROVINCIALI

Il presente documento è costituito da n. 24 pagine, oltre la presente.

sf

Il Direttore Regionale
Dr. Gino **SETTIMI**
[Signature]





INDIRIZZI REGIONALI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI FAUNISTICI-VENATORI PROVINCIALI.

PREMESSA:

La normativa nazionale e regionale per la "Tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" si prefigge l'uso di razionali metodi nella programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, con il fine di realizzare stabili equilibri negli ecosistemi.

A tal proposito è utile ricordare il precetto fondante della legge 157/1992: "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale", e pertanto "Il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge 157/92 (anche in attuazione di obblighi comunitari ed internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria".

La Regione Lazio ha adottato, con la Deliberazione del Consiglio Regionale n.450 del 29 luglio 1998, un primo strumento per tale programmazione con il Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.), che rappresentava il coordinamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (P.F.V.P.), in adempimento a quanto disposto dall'art.10. comma 3, della L.R. 2 maggio 1995, n.17.

Si è voluto incardinare il P.F.V.R. del 1998 sui principi della tutela degli habitat naturali, della programmazione dell'uso del territorio in relazione alle esigenze ecologiche della fauna selvatica, della disciplina e programmazione dell'attività venatoria in ambiti definiti e regolamentati anche al fine di consentire al "Sistema venatorio" di apportare importanti contributi alla tutela ed alla gestione sostenibile degli ecosistemi naturali.

Ad oltre otto anni di distanza dall'adozione del citato Piano, notevoli sono state le modificazioni che l'uso del territorio regionale ha visto succedersi e molteplici le esperienze di gestione che sono state realizzate, ma molti anche gli obiettivi gestionali mancati, restituendo un quadro di riferimento territoriale profondamente mutato rispetto al 1998, tale da suggerire una revisione ed aggiornamento del P.F.V.R., come del resto previsto dal comma 5 del citato art.10, L.R. 17/95.

E' quindi necessario, oltre che opportuno, procedere ad una revisione ed aggiornamento degli Indirizzi per la elaborazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (P.F.V.P.), forniti con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 1996 n.754 e che hanno costituito la base per l'elaborazione dei P.F.V.P., revisione che tenga conto delle variazioni verificatesi in questi anni nella regione quanto a diffusione e presenza di specie animali selvatiche e vegetali spontanee, alle condizioni territoriali, economiche, sociali e negli approcci culturali, sulla base dei quali le Amministrazioni Provinciali potranno provvedere alla revisione ed aggiornamento dei propri Piani.

Al fine di fornire ogni possibile strumento utile alla programmazione provinciale, è stato istituito un Gruppo di Lavoro incaricato dello studio e della elaborazione di tutti i dati di conoscenza tecnico scientifica e territoriale disponibili e necessari, gruppo del quale hanno fatto parte, fra gli altri, l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, l'Università "La Sapienza" di Roma, l'Università di Roma Tre e l'Università della Tuscia di Viterbo, oltre che professionalità indicate dal mondo istituzionale (province, ATC) ed associazionistico (agricolo, ambientalista, venatorio).

Le analisi e le elaborazioni effettuate, consentendo la definizione del quadro della situazione territoriale esistente, hanno condotto alla costruzione dei seguenti strumenti, anche cartografici, che dovranno essere alla base del processo di programmazione e che vengono restituiti anche su base provinciale:

- 1) Definizione e quantificazione della Superficie Agro Silvo Pastorale (S.A.S.P.);
- 2) Individuazione e rappresentazione cartografica delle superfici sottratte alla SASP, su base provinciale;
- 3) Quantificazione ed individuazione cartografica delle aree a protezione della fauna oggi esistenti (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi di protezione, ecc.);
- 4) Quantificazione ed elaborazione cartografica dei siti della rete Natura 2000 delimitati con atti formali adottati dall'Amministrazione Regionale (S.I.C.- Z.P.S.);
- 5) Quantificazione ed individuazione cartografica degli istituti venatori esistenti (A.T.C., A.F.V., A.A.T.V., ecc.);
- 6) Individuazione di modelli per la valutazione delle Idoneità ambientali per le specie faunistiche a maggiore interesse venatorio;

Il livello di disaggregazione massimo disponibile è quello comunale.

Sono poi state elaborate delle linee guida, riportate in allegato n.4 dei presenti indirizzi, quale contributo alla programmazione provinciale, per la determinazione dei criteri di gestione delle seguenti problematiche:


- a) Utilizzazione ai fini faunistici – ambientali delle risorse finanziarie del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- b) Danni da fauna selvatica: prevenzione ed indennizzi;
- c) Controllo della fauna selvatica (*ex art.* 19 L. 157/92 e art. 35 della LR 17/95)
- d) Caccia di selezione agli ungulati.
- e) Indicazioni per attenuare un eventuale impatto dell'attività venatoria nei siti della rete Natura 2000.

Le proposte dei Piani provinciali dovranno inoltre essere uniformate agli "Orientamenti" indicati nei presenti indirizzi e basati sugli "Elementi conoscitivi" anch'essi indicati, che trovino coerenza nei Piani stessi. Orientamenti ed Elementi conoscitivi vengono puntualmente evidenziati nei diversi paragrafi che seguono.

1) DEFINIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRO SILVO PASTORALE.

Orientamenti: Tutto il territorio Agro Silvo Pastorale Provinciale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria e può essere distintamente destinato a protezione faunistica, a gestione privata o a gestione programmata della caccia. La pianificazione deve tendere all'unitarietà della politica faunistica incidente sul territorio oggetto di detta pianificazione.

Elementi conoscitivi: Ogni PFVP dovrà descrivere, con il maggior livello di dettaglio possibile, le diverse componenti del territorio provinciale: orografica, geomorfologica, idrografica, climatica, vegetazionale, di uso del suolo, di antropizzazione. Base di lavoro per detta descrizione è rappresentata dalla Carta dell'Uso del Suolo (CUS) elaborata dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio nel 2004 (base dati 2000).



Descrizione: L'estensione della SASP regionale (data dalla sommatoria delle SASP Provinciali) è stata calcolata con riferimento alle tipologie ambientali codificate nella elaborazione della CUS, che si riportano all'allegato 1, la quale si basa sulle fotointerpretazioni dei "voli" effettuati nel 1998/99 integrate dalle immagini satellitari 1999/2000.

Nella SASP sono state ricomprese tutte le tipologie ambientali di elaborazione della CUS, con la sola eccezione di quelle di classe 1 (Superfici Artificiali). Anche le classi 4 (Ambiente umido) e 5 (Ambiente delle acque) sono state utilizzate per il calcolo della SASP in quanto, pur non rientrando letteralmente nella definizione di territorio Agro-Silvo-Pastorale, rivestono senza ombra di dubbio un rilevante interesse faunistico per un elevato numero di specie, rientrando quindi nelle opportunità di gestione.

Nell'operare il calcolo della SASP sono state inoltre sottratte le superfici relative all'ingombro del reticolo stradale e ferroviario aumentato del 50% relativamente alle classi di ampiezza stradale di seguito specificate, al di fuori di quelle ricadenti nella classe CUS n.1 che, come detto, è stata integralmente sottratta.

Classi di ampiezza dell'ingombro stradale e ferroviario utilizzate per il calcolo dei buffer da sottrarre alla SASP:

- Strada di larghezza 4 m (CUS < 4);
- Strada di larghezza 10 m (CUS da 4 a 10 m);
- Strada di larghezza 12 m (CUS altre strade > 10 m);
- Strada di larghezza 15 m. (CUS SP > 10 m.);
- Strada di larghezza 30 m. (CUS, SS > 10m);
- Strada di larghezza 50 m. (CUS Autostrade > 10m.);

In sintesi le uniche superfici sottratte alla gestione faunistica e faunistico venatoria sono quelle non utilizzate o non utilizzabili dalla fauna selvatica o che non possono essere gestite, per le proprie stesse caratteristiche, a fini faunistici.

Il complesso della SASP, definita secondo quanto sopra richiamato, risulta al momento essere il seguente:

Intero territorio Regione Lazio, S.A.S.P. ha. 1.564.220,30, di cui:

- a) Provincia di Frosinone, ha 300.289,23;
- b) Provincia di Latina, ha 202.399,71;
- c) Provincia di Rieti, ha 264.946,22;
- d) Provincia di Roma, ha 449.967,17;
- e) Provincia di Viterbo, ha 346.617,97.

Si fa rilevare che l'apparente incremento nei valori della superficie costituente le SASP provinciali e quindi di quella regionale, rispetto a quanto quantificato con la citata DGR n. 754/96, è ascrivibile all'adozione di strumenti di analisi territoriale di maggiore "risoluzione" rispetto al passato, allorché furono utilizzati i dati ISTAT dell'ultimo censimento dell'agricoltura, oltreché alla sopra citata e motivata inclusione delle classi CUS 4 e 5.

Pertanto le Province, nell'elaborazione dei rispettivi Piani provinciali, tenuto anche conto che la CUS, è stata elaborata dalla Regione Lazio su base dati 2000, potranno operare un'ulteriore verifica della rispondenza del dato territoriale elaborato e fornito con i presenti indirizzi.

Qualora venissero proposte variazioni nella quantificazione e dislocazione della SASP provinciale, queste dovranno essere esaustivamente descritte e documentate. Nel caso in cui le variazioni

proposte superino in positivo o in negativo le percentuali riportate in tabella 1, che tengono conto anche della passata programmazione, tali variazioni saranno sottoposte, da parte della Regione, ad una specifica procedura di verifica.

In considerazione delle relazioni dirette ed indirette con altri ambiti, quest'ultima procedura sarà effettuata in collaborazione con altre strutture regionali competenti.

Tab.1

PROVINCIA	%
Viterbo	10,29
Rieti	7,88
Roma	9,63
Latina	12,58
Frosinone	8,64

In caso le Province documentino variazioni superiori ai parametri riportati in tabella 1, tali variazioni dovranno essere rispondenti ai seguenti parametri da applicare alla classe 2 della CUS:

- non viene applicata alcuna decurtazione se le aree rilevate contengono superfici edificate, con rispettive pertinenze, inferiori a 50 mq;
- si applica una decurtazione pari alla superficie rilevata, aggiunta di un buffer di 50 mt, se le aree rilevate contengono superfici edificate, con rispettive pertinenze, comprese tra 50 mq e 200 mq;
- si applica una decurtazione pari alla superficie rilevata, aggiunta di un buffer di 100 mt, se le aree rilevate contengono superfici edificate, con rispettive pertinenze, superiori a 200 mq;


Per le altre categorie, diverse dalla classe 2 della CUS, le aree da sottrarre saranno esclusivamente le superfici edificate, con le rispettive pertinenze senza applicare alcun buffer.

Sarà altresì possibile prevedere nell'elaborazione dei Piani Provinciali, sulla base di nuovi strumenti cartografici aggiornati, modifiche che comportino la revisione del calcolo per la quantificazione della SASP, finalizzati al periodico adattamento delle politiche gestionali faunistiche alla evoluzione dei rispettivi assetti territoriali.

2) DESTINAZIONE TERRITORIALE.

Orientamenti: La pianificazione faunistica deve riferirsi a comprensori provvisti di caratteristiche ambientali omogenee e deve individuare le attività gestionali necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di conseguire una densità ottimale per le popolazioni di specie o gruppi di specie di interesse gestionale o conservazionistico, relativamente alle singole tipologie di territorio investite dalla pianificazione.

Elementi conoscitivi: Per ciascuna delle tipologie di cui alle successive lettere a), b), c) e d), devono essere conosciute e descritte, anche nei propri riferimenti cartografici e catastali, le localizzazioni, le caratteristiche ambientali e faunistiche, il tipo di gestione, l'andamento e le esperienze nella gestione del passato periodo di programmazione. Per le "Zone di protezione", di gestione non provinciale, le informazioni e le descrizioni dovranno essere raccolte grazie alla



collaborazione dei relativi Organismi di gestione oltreché dell'Agazia Regionale dei Parchi, laddove competenti.

Per i SIC e ZPS della Rete Natura 2000 dovranno essere descritte le caratteristiche ambientali e faunistiche che ne hanno motivato l'istituzione e le eventuali aree naturali protette (parchi, riserve e monumenti naturali) o gli eventuali Istituti Faunistici privati (aziende faunistico venatorie ecc.) o di protezione della fauna selvatica (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone di protezione delle rotte di migrazione) o di altro tipo (zone militari, Grande Raccordo Anulare di Roma ecc.) entro cui fossero totalmente o parzialmente ricompresi.

Altro elemento conoscitivo di rilevante importanza è costituito dall'analisi della popolazione di cacciatori attuale e della sua evoluzione nel corso dell'ultimo periodo di programmazione, della sua suddivisione per ATC di iscrizione, tipo di caccia, ingresso da altri territori per mobilità e reciprocità. Tale elemento di conoscenza, se correttamente articolato (iscritti ATC con residenza anagrafica laziale o no, seconda iscrizione, mobilità), assumerà carattere rilevante nella previsione della densità venatoria e per la gestione di mobilità e reciprocità.

Descrizione: Il territorio regionale, e quindi quelli provinciali, è utilizzato e gestito con modalità e per finalità differenti che possono essere ripartite in quattro aggregazioni tipologiche:

- a) Zone di protezione della fauna;
- b) Zone a gestione privata della caccia;
- c) Territorio a gestione programmata della caccia;
- d) Altri istituti.

a) Zone di Protezione della fauna.

L'art.11, comma 1, della L.R. 17/95 destina una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% della SASP a protezione della fauna selvatica, disponendo anche che dette percentuali vadano rispettate nell'ambito di ciascuna provincia. In questa tipologia di gestioni territoriali rientrano le seguenti aree:

- I. Parchi Nazionali e Regionali;
- II. Riserve naturali regionali;
- III. Parchi urbani e sub urbani ;
- IV. Monumenti naturali;
- V. Fondi chiusi;
- VI. Oasi di protezione;
- VII. Zone Ripopolamento e cattura;
- VIII. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- IX. Zone interdette dall'autorità militare;
- X. Altre aree ove sia vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

La pianificazione faunistica provinciale deve in ogni caso essere coerente con i criteri di gestione delle "zone di protezione della fauna", sia quando queste ricadono sotto la potestà diretta od indiretta della provincia, sia quando siano a questa estranea. Gli organismi di gestione delle zone di protezione devono quindi essere attivamente coinvolti nella predisposizione del PFVP, potendo adottare con i piani provinciali schemi di protocolli di intesa od altri accordi con detti organismi, al fine di realizzare una indispensabile unitarietà della politica faunistica provinciale, prodromica ad una complessiva unitarietà programmatica regionale.

Rimane definito che non sono ascrivibili nelle aree di cui ai punti IX e X quelle in cui vi sia il semplice divieto di sparo ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157, art.21 lettere e) ed f). Perché talune aree possano essere incluse in quelle di cui ai punti IX e X queste, oltre ad essere assoggettate al semplice divieto di cui sopra, debbono essere sottoposte a specifica regolamentazione tesa ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole, corrispondendo quindi a requisiti di pregio e naturalità ambientale e faunistica ed essere soggette a specifiche attività di gestione evidenziate nel Piano provinciale.

b) Zone a gestione privata della caccia.

L'art.11, comma 3, della L.R. n.17/95 riserva una quota pari al 15% della SASP regionale, percentuale da calcolarsi su base provinciale, a caccia riservata a gestione privata. Le aree corrispondenti a tale tipologia di istituti sono le seguenti:

- I. Aziende faunistico venatorie;
- II. Aziende agro turistico venatorie;
- III. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

Tenendo conto della suddivisione della superficie destinata, che la disposizione normativa indica come *preferibile*, in misura dell'8% per le AFV, 6% per le AATV ed 1% per i centri di riproduzione, in sede di pianificazione la provincia dovrà verificare il dato consolidato derivato dalla gestione del precedente periodo di programmazione, valutando l'opportunità di provvedere ad apportare le eventuali dovute correzioni.

Le province dovranno prevedere meccanismi per i quali, nel caso in cui dette percentuali di ripartizione non fossero state rispettate a vantaggio di questo e quell'istituto e l'intera quota del 15% fosse stata utilizzata, a fronte di istanza presentata per l'ottenimento di concessione per una tipologia penalizzata nella ripartizione percentuale esistente, i reciproci rapporti vengono rivisti secondo quanto già previsto dalla DGR 29 dicembre 1999, n.6091, allegato B, punto 3 ultimo periodo. Nelle more della eventuale revisione degli indirizzi per il funzionamento delle AFV e AATV e per il rilascio delle relative concessioni, adottati dalla Regione con la DGR 6091/2000, le correzioni e variazioni alla presenza e funzionamento della AFV e AATV non potranno infatti non essere assoggettate, da parte provinciale, alla disciplina dettata da detta DGR 6091/2000 ed ai relativi regolamenti attuativi provinciali.

Le idoneità territoriali necessarie alla permanenza o creazione di questa tipologia di istituti dovrà discendere dagli elementi conoscitivi ed essere coerente con gli orientamenti prima richiamati. In particolare per le Aziende Faunistico Venatorie, che devono garantire la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica anche ai fini del ripopolamento, particolare attenzione andrà posta nella valutazione della idoneità ambientale per la specie o le specie concernenti il rispettivo indirizzo faunistici. Le immissioni a scopo di ripopolamento debbono considerarsi quali limitati interventi iniziali od eccezionali, non potendo queste essere concepite come intervento di mantenimento delle consistenze delle popolazioni a fronte dell'attività venatoria.

I ripopolamenti dovranno essere previsti dal piano di assestamento faunistico e ponderati sulla consistenza accertata annualmente tramite adeguate metodiche di stima delle popolazioni (spot light census, transetti-campione, con cani da ferma, ecc.) e dovranno comunque essere effettuate sotto attento controllo delle Province.



c) Territorio a gestione programmata della caccia.

Il territorio non impegnato nelle precedenti due tipologie, protezione e gestione privata, è stato ripartito dal PFVR del 1998 in 10 Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), due per ogni provincia. Nel corso degli anni trascorsi fra l'adozione della DCR 450/98 ed oggi, 6 dei 10 ATC previsti sono entrati in funzione a pieno titolo, 3 sono riconosciuti, mentre 1 è a tutt'oggi nella fase finale della procedura di riconoscimento. Elemento essenziale dei PFVP sarà quindi, per le Province coinvolte nella perdurante carenza, la definitiva ed effettiva attivazione degli ATC mancanti, quale indispensabile strumento di gestione del territorio chiamato anche alla programmazione dell'attività venatoria, in coerenza con i principi di conservazione della fauna selvatica e nel rispetto degli interessi delle diverse categorie di cittadini.

La suddivisione in 10 ATC che è stata attuata, e che l'art.25, comma 1 della L.R. 17/95 voleva definiti "*in via sperimentale*", non ha completamente tenuto conto delle diverse caratteristiche ambientali ed ecologiche dei territori interessati.

Non ritenendo opportuno mandare disperso il patrimonio di esperienze gestionali comunque accumulato dagli ATC istituiti e funzionanti, le Province, in occasione della nuova programmazione, dovranno disporre e garantire che gli organi di gestione degli ATC contribuiscano ad individuare e suddividere il territorio di propria competenza in Comprensori Faunistici Omogenei quali articolazioni di base per la pianificazione faunistica provinciale. I Comprensori dovranno essere individuati sulla base di variabili ambientali e faunistiche che ne definiscano l'omogeneità vocazionale e gestionale e separati fra loro sulla base di elementi distintivi quali l'altitudine, la complessità morfologica, dimensione e diffusione delle aree boscate e rapporto con le aree aperte, le superfici a seminativi e le colture prevalenti nonché le tecniche agronomiche utilizzate (biologico), le aree umide, la frammentazione territoriale dovuta alla diffusione delle "superfici artificiali" (CUS 1). Questo ulteriore strumento "di lettura" del territorio, che dovrà essere elaborato in maniera coerente ed omogenea con i livelli provinciali e regionali (si veda il successivo paragrafo 4) dovrà costituire uno degli assi portanti della programmazione degli interventi gestionali.


Le Province, nel suddividere il territorio degli ATC in comprensori secondo le variabili sopra richiamate, anche con la collaborazione e su indicazione dei suddetti Ambiti, terranno altresì conto delle variabili socio-economiche e per quanto possibile delle suddivisioni amministrative. Ciò al fine di renderne possibile una gestione che eviti conflittualità interne, riduca i fenomeni di bracconaggio ed incentivi il volontariato dei cacciatori quale strumento di gestione del territorio.

La definizione dei Comprensori dovrà altresì tenere in conto la necessità di declinare l'esercizio venatorio con diverse forme, tempi e tecniche in relazione alle necessità di specie protette particolarmente sensibili che sono presenti sul territorio.

d) Altri istituti:

La normativa vigente prevede la possibile costituzione di altri istituti funzionali alle attività venatorie o faunistiche, istituti che possono utilizzare territorio già classificato nella suddivisione fin qui esposta.

Esempi di detti istituti sono le Zone per l'allenamento ed addestramento cani e per le gare cinofile (ZAC), i Centri per il soccorso, l'assistenza e la detenzione temporanea della fauna selvatica in difficoltà, gli appostamenti fissi.



Le Province, con la propria programmazione faunistica venatoria, dovranno prevedere la regolamentazione per la istituzione ed il funzionamento di detti istituti, nel rispetto delle destinazioni territoriali già definite per altre finalità.

Per le specifiche caratteristiche delle destinazioni territoriali di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), si rimanda alle schede in allegato 2, sottolineando, infine, che per tutte le tipologie di istituti sarà necessario predisporre e fornire gli "studi di incidenza", per i quali si rimanda al paragrafo n.7), relativi agli interventi ed alle logiche gestionali che investono i siti di Rete Natura 2000 compresi nel territorio provinciale, necessari alla successiva valutazione di incidenza generale del PFVR.

3) DEFINIZIONE DELL'IDONEITÀ AMBIENTALE.

L'utilizzazione del parametro dell'idoneità ambientale, in un processo di pianificazione territoriale che investa le problematiche della gestione faunistica, che sia poi di base per la gestione venatoria, risulta essere un imprescindibile strumento tecnico scientifico del processo stesso.

Sulla base delle analisi fondate sia sui dati faunistici disponibili che su quelli delle caratterizzazioni ecologiche territoriali, i Piani Faunistici Venatori Provinciali devono includere elaborazioni, anche cartografiche, sulle idoneità ambientali che possano essere utilizzati come base per effettuare le scelte gestionali che impattano sul territorio, relativamente alle specie di Vertebrati di interesse conservazionistico o venatorio. La localizzazione dei diversi istituti faunistici, le scelte di intervento (prelievo, conservazione, gestione) sulle popolazioni di fauna selvatica, l'eventuale cronogramma e tipologia degli interventi stessi, la pressione venatoria sui diversi areali, non potranno non fare riferimento a detti modelli.

L'utilizzazione delle analisi di idoneità dovrà tradursi in una programmazione provinciale in grado di attuare una attenta valutazione circa la congruità degli istituti esistenti, della loro localizzazione e realtà gestionale arrivando a produrre, se necessario, un ragionato riassetto degli stessi.

I modelli di idoneità ambientale devono essere elaborati secondo la specifica metodologia descritta *nell'allegato n.3*.

In assenza di modelli appositamente predisposti, potranno essere adottati i modelli per le specie di particolare interesse venatorio e conservazionistico (Orso, Lupo, Ungulati, Galliformi, Lagomorfi) su base nazionale proposti da L. Boitani et al. (2002), reperibili sul sito della Regione Lazio (<http://www.agricoltura.regione.lazio.it>).

Per le specie che possono avere sul territorio un impatto con le attività antropiche (ad esempio il Cinghiale) sarà opportuno predisporre inoltre delle "carte di vocazione Agro-Forestale" ovvero carte che esprimono la "densità accettabile" di una specie, tenuto conto di diversi fattori "socio-economici".

Le carte di vocazione "agro-forestale" dovranno essere realizzate "declassando" opportunamente alcune categorie di vocazione biotica sulla base della presenza percentuale di "usi del suolo" agricoli potenzialmente danneggiabili dalla specie.



COMPRESORI FAUNISTICI OMOGENEI.

L'esigenza di realizzare una unitarietà nella politica faunistica regionale, che si deve confrontare con le autonomie che le Province hanno per la programmazione e gestione del proprio territorio oltre che con la stratificazione delle esperienze ed organizzazioni maturate nel periodo di programmazione trascorso, richiede l'utilizzazione di uno strumento non espressamente previsto dalla normativa vigente ma che risulta indispensabile per ricondurre all'unitarietà le capacità gestionali che sono di fatto frammentate in ragione di delimitazioni "amministrative" che mal si conciliano con le complessità ecologiche e morfologiche del territorio regionale. Tale strumento è individuabile nella definizione dei Comprensori faunistici omogenei, aggregazioni territoriali costruite sulle affinità ecologiche, morfologiche, altimetriche, vegetazionali e faunistiche, oltre che sulla base delle idoneità ambientali riferite alle diverse specie di fauna selvatica, e potrà fornire l'indicazione di percorsi che più realtà di gestione degli istituti faunistici ed ambientali dovranno intraprendere in maniera comune e condivisa.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla continuità dei Comprensori nelle Province e Regioni adiacenti per assicurare una congruità di azione programmatoria che risulti efficace alla scala ecologica e gestionale di tutte le specie e gli habitat.


La Provincia dovrà quindi indirizzare e pianificare gli interventi gestionali necessari per il raggiungimento dell'unitarietà programmatoria provvedendo all'individuazione dei Comprensori faunistici omogenei, in sintonia con le amministrazioni adiacenti e al quadro regionale, a questi rapportando le decisioni sulla destinazione dei territori per i diversi Istituti faunistici. I contenuti del Piano faunistico provinciale verranno perciò recepiti negli strumenti gestionali dei soggetti che a diverso titolo sono responsabili della gestione faunistica per i territori di propria competenza: Ambiti Territoriali di Caccia, Aziende Venatorie, Zone per l'addestramento e per le gare cinofile, Centri Privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Zone di protezione.

5) ASSETTO FAUNISTICO.

Il P.F.V.P. deve inquadrare l'assetto faunistico del proprio territorio relativamente alle specie o gruppi di specie di mammiferi e uccelli, riportando in maniera quanto più dettagliata possibile i dati faunistici disponibili, prioritariamente correlati con le idoneità ambientali di cui al precedente paragrafo 3. A tal fine si potrà fare anche riferimento ai dati sulla base dei quali sono state perimetrati SIC e ZPS ed ai relativi piani di gestione, qualora disponibili. Qualora si fosse in una situazione di oggettiva carenza di tali dati, il PFVP dovrà prevedere e disporre un concreto programma di approfondimento sulle presenze faunistiche.

Andrà altresì esposta una analisi puntuale ed aggiornata delle specie che rivestono un elevato valore conservazionistico (ad es.: lupo, orso, moretta tabaccata, lanario, nibbio reale, istrice, lepre italiana), in particolare per quelle di prioritario interesse comunitario, come indicate nell'Allegato I della Direttiva CEE 79/409, presenti nel territorio di riferimento.

Per le specie che sono oggetto di gestione venatoria, deve essere riportata nel Piano un'analisi puntuale relativa allo status, alla distribuzione, alla consistenza, all'andamento nel tempo, agli eventuali dati di caccia, realizzata tenendo conto della scala alla quale si svolgono queste dinamiche. Per le specie migratorie si dovrà anche sottoporre a verifica l'individuazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA, delle rotte di migrazione sia principali che secondarie già



operata con la DCR 450/98, provvedere all'individuazione dei "valichi montani" interessati dalle rotte di migrazione, quale presupposto per una loro corretta tabellazione necessaria sia ai fini di un'adeguata tutela che per l'identificazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti fissi ai sensi dell'art.23 della L.R. n.17/95. Utili elementi per la migratoria potranno essere ricavati dal recentissimo studio sui Turdidi nel Lazio, condotto dall'INFS su committenza della Regione, e consegnato a settembre 2006.

La pianificazione delle politiche venatorie provinciali dovrà essere, inoltre, congruente con le esigenze di conservazione delle specie di fauna vertebrata omeoterma protette e particolarmente protette che richiedono strategie di gestione a scala regionale e/o nazionale e comunitaria. Ciascuna Provincia dovrà prevedere, per tutto il territorio di propria competenza, una corretta strategia di tutela, facendo riferimento alle indicazioni fornite dai "Piani d'Azione" nazionali ed internazionali per le specie minacciate e, per casi specifici, dal Gruppo di Lavoro citato nelle premesse dei presenti indirizzi.


6) MONITORAGGIO FAUNISTICO E DELL'ESERCIZIO VENATORIO

Una corretta gestione venatoria non può prescindere dal continuo monitoraggio sia dell'oggetto delle attività (le popolazioni animali) che dell'esercizio venatorio. Il P.F.V.P. deve includere una pianificazione di azioni concrete tese a verificare le tendenze nel tempo e nello spazio delle popolazioni delle principali specie oggetto di prelievo venatorio e/ o di protezione; questo programma deve essere disegnato in modo tale da produrre dati statisticamente attendibili e robusti sulle dinamiche delle specie con una risoluzione temporale e un grado di approssimazione utili alla programmazione faunistica (ogni 3-5 anni e capacità di rilevare variazioni percentualmente rilevanti degli effettivi presenti sul territorio).

Il PFVP deve disporre le modalità di attuazione di un continuo monitoraggio dell'esercizio venatorio, che deve includere la raccolta sistematica e attendibile, su tutto il territorio provinciale, del numero di capi prelevati per ogni specie, dei cacciatori e delle giornate di caccia, nonché disporre le linee guida per la realizzazione delle eventuali immissioni a fine di ripopolamento. Inoltre, ogni Provincia, in collaborazione con gli ATC e con gli enti gestori degli altri istituti faunistici, dovrà raccogliere in modo uniforme tutti i dati relativi alle attività di controllo numerico delle popolazioni, ai danni causati dalla fauna selvatica, alle misure di prevenzione, ai miglioramenti ambientali ed a tutte le altre attività gestionali attive. In particolare, per quanto riguarda i danni, oltre alle informazioni necessarie ad una corretta interpretazione del dato (specie responsabile, coltura danneggiata, etc.), deve essere indicata la puntuale localizzazione, georeferenziata, di ciascun episodio di danneggiamento.

Il PFVP indicherà le modalità di esecuzione di valutazione dell'attendibilità dei piani di censimento delle popolazioni selvatiche, da eseguirsi da parte degli enti di gestione sulla base di apposite linee guida contenute nel PFVR, eventualmente con l'ausilio di soggetti appositamente formati e direttamente interessati.

Tutte le informazioni raccolte verranno inserite in una specifica banca dati realizzata e gestita dall'Osservatorio Faunistico Regionale e ciclicamente aggiornata a cura delle Province.



7) STUDI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

L'individuazione puntuale delle attività gestionali compatibili in ciascun sito devono discendere coerentemente da elementi oggettivi riportati nel Piano di gestione del singolo sito Natura 2000, laddove predisposto.

I contenuti della Valutazione di incidenza sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche:

- Lo studio di incidenza deve fornire indicazione sulle eventuali interferenze tra le diverse attività di gestione faunistica e il sistema ambientale presente, tenuto conto delle possibili forme di impatto (prelievo, abbattimento accidentale, bracconaggio, disturbo, riduzione della densità di specie preda, inquinamento da piombo, modificazioni ambientali, ripopolamenti, addestramento cani);

Lo Studio d'Incidenza deve essere stilato tenendo conto:

- della guida interpretativa alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409 CEE;
- delle attività che, anche se praticate all'esterno del sito, possono essere causa di ripercussioni negative sulle realtà da tutelare (attività che possono ostacolare il flusso di individui tra i diversi siti della rete, introduzione a scopo di ripopolamento di *taxa* alloctoni, attività che possono modificare il modello comportamentale delle popolazioni determinando una distribuzione scorretta);
- di eventuali situazioni di criticità (zone umide, zone dove si concentrano i migratori, presenza di specie prioritarie simili a specie cacciabili, presenza di specie prioritarie con comportamento e fenologia tali per cui risultano particolarmente esposte al disturbo legato alla caccia o all'addestramento dei cani o all'immissione di fauna da ripopolamento);
- della verifica della possibilità di applicazione di piani di azione internazionali e nazionali;

Risulta evidente che al fine di prevedere mirate ed efficaci misure di conservazione nei molteplici settori che, con le proprie attività, possono incidere sui siti della rete natura 2000, sono indispensabili informazioni puntuali relative agli habitat e alle specie oggetto di tutela, presenti nell'ambito di ciascun sito. In particolare, partendo dai dati attualmente disponibili è necessaria la precisa collocazione territoriale delle realtà da tutelare al fine di individuare, circoscrivere e localizzare i diversi fattori di minaccia. In tal modo peraltro sarebbe possibile monitorare tempestivamente l'efficacia delle scelte operate per garantirne la tutela.

Allo stato attuale tuttavia, fatta eccezione laddove sono stati redatti piani di gestione, non si dispone di informazioni aggiornate sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle aree natura 2000. In attesa di completare il quadro conoscitivo di ogni Sito, al quale ciascuna provincia nell'ambito delle attività faunistiche potrà provvedere limitatamente alle competenze attribuitele dalla legge 157/92, è indispensabile che ciascun Piano di settore, ivi compresi i Piani faunistici, preveda misure di salvaguardia prudenziali che in taluni casi, al fine di garantire una corretta tutela degli habitat e delle specie presenti nell'area di ciascun sito, devono interessare anche porzioni di territorio esterni ai siti stessi. Oltre alle misure previste da ciascuna Provincia a seguito delle considerazioni scaturite dallo "Studio di incidenza", bisogna attenersi alle normative ed alle disposizioni nazionali e regionali vigenti nei siti della Rete Natura 2000.

ALLEGATI:

ALLEGATO I: CODIFICAZIONE CUS.

Insediamento continuo	Tessuto residenziale continuo e denso	1111
	Tessuto residenziale continuo e mediamente denso	1112
Insediamento discontinuo	Tessuto residenziale discontinuo	1121
	Tessuto residenziale rado	1122
	Tessuto residenziale sparso	1123
Insediamento industriale, etc.	Insediamento industriale o artigianale	1211
	Insediamento commerciale	1212
	Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici	1213
	Insediamenti ospedalieri	1214
	Insediamenti degli impianti tecnologici	1215
Reti ed aree stradali e ferroviarie	Reti stradali con zone di pertinenza	1221
	Reti ferroviarie con superfici annesse	1222
	Grandi impianti smistamento merci	1223
	Aree per impianti delle telecomunicazioni	1224
	Reti di produzione, trasporto e distribuzione energia	1225
	Reti ed aree per distribuzione idrica	1226
Aree portuali		123
Aree aeroportuali ed eliporti		124
Aree estrattive		131
Discariche e depositi di rottami	Discariche e depositi	1321
	Depositi di rottami a cielo aperto	1322
Cantieri	Cantieri e spazi in costruzione e scavi	1331
	Suoli rimeneggiati ed artefatti	1332
Aree ricreative e sportive	Aree urbane verdi	141
	Campeggi e Bungalows	1421
	Strutture di sport e tempo libero	1422
	Parchi di divertimento	1423
	Aree archeologiche	1424
Cimiteri		143
Seminativi in aree non irrigue		2111
	Vivai in aree non irrigue	2112
	Colture orticole in pieno campo, in serra (non irrigue)	2113
Seminativi in aree irrigue	Seminativi semplici in aree irrigue	2121
	Vivai in aree irrigue	2122
	Colture orticole in pieno campo, in serra (irrigue)	2123
Vigneti		221
Frutteti e frutti minori		222
Oliveti		223
Altre colture permanenti	Pioppeti, saliceti, altre latifoglie	22411
	Conifere a rapido accrescimento	22412
	Castagneti da frutto	2242
	Altre colture (eucalipti)	2243
Prati stabili	Superfici a copertura erbacea densa (graminacee)	231
Colture temporanee associate a colture permanenti		241
Sistemi colturali e particellari complessi		242



Culture agrarie con spazi naturali importanti

Culture agrarie con spazi naturali importanti		243
Aree agroforestali		244
Boschi di latifoglie		311
Boschi di conifere		312
Boschi misti di conifere e latifoglie		313
Pascolo naturale e praterie d'alta quota		321
Cespuglieti e arbusteti		322
Aree a vegetazione sclerofilla		323
Vegetazione in evoluzione e boscaglie rade		
Aree a ricolonizzazione naturale		3241
Aree a ricolonizzazione artificiale		3242
Spiagge, dune, sabbie		331
Rocce nude, falesie, affioramenti		332
Aree con vegetazione rada		333
Aree percorse da incendi		
Boschi percorsi da incendi		3341
Altre aree della classe 3 percorse da incendi		3342
Aree degradate per altri eventi		3343
Paludi interne		411
Paludi salmastre		421
Saline		422
Corsi d'acqua, canali		
Fiumi, torrenti e fossi		5111
Canali e idrovie		5112
Bacini d'acqua		
Bacini senza utilizzazioni produttive		5121
Bacini con utilizzazione per usi irrigui		5122
Bacini con altra destinazione produttiva		5123
Acquacoltura		5124
Lagune, laghi, stagni costieri		5121
Estuari		522
Acque oltre il limite delle maree più basse		523

ALLEGATO 2: ISTITUTI.

a) Zone di protezione della fauna;

Per quanto riguarda gli istituti di protezione la cui gestione compete alla Provincia, nel Piano dovranno essere indicate, per ciascun istituto, le linee di gestione per il prossimo quinquennio sulla base dei dati tecnici propedeutici alla stesura del Piano stesso e in conformità con le indicazioni gestionali contenute nei presenti indirizzi.

Tali linee riguarderanno in maniera puntuale, gli interventi di miglioramento ambientale, eventuali immissioni, eventuali piani di controllo o di cattura.

Per l'elaborazione delle prescrizioni e delle opportunità di interventi che potranno riguardare anche i territori delle Aree Protette e le relative aree contigue andranno necessariamente coinvolti anche i relativi organismi di gestione.





a - I) Fondi chiusi:

In fase di elaborazione dei Piani provinciali andrà disposto un completo censimento di queste realtà ed operata una loro georeferenziazione. La conoscenza del dato, la sua quantificazione e qualificazione, nonché localizzazione, costituisce infatti uno degli elementi sostanziali per la programmazione provinciale. Il calcolo della percentuale degli istituti di protezione dei quali i fondi chiusi fanno parte, la decisione della localizzazione di taluni di detti istituti (es. Oasi e ZRC), o di quelli di altra natura (es. AFV e AATV) non possono infatti prescindere dalla esatta conoscenza anche di questa realtà.

a - II) Oasi di protezione della fauna:

L'istituzione delle oasi ha come obiettivi prioritari la salvaguardia delle emergenze naturalistiche e faunistiche nonché il mantenimento o l'incremento delle popolazioni selvatiche, della diversità biologica, dell'equilibrio delle comunità, e quindi, più in generale, della conservazione o del ripristino di condizioni il più possibile vicine a quelle di naturalità.

L'individuazione dei territori idonei all'istituzione delle oasi deve pertanto riguardare territori caratterizzati da una o più di tali esigenze, sulla base dei dati propedeutici alla stesura del Piano e di eventuali successivi dati o informazioni provenienti da studi e ricerche, o comunque opportunamente documentati.

Particolare importanza alla funzione delle Oasi è inoltre riconosciuta, tanto in ambito tecnico quanto a quello normativo, relativamente alla tutela e al ripristino di habitat e biotopi che costituiscono aree di rifugio, sosta e riproduzione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna. Le Oasi possono utilmente prestarsi, anche a fianco di altre zone di protezione, per la creazione di una rete di ambiti protetti lungo le direttrici di importanza strategica per le specie migratrici.


Sulla base delle precedenti considerazioni si evince che ai fini dell'individuazione dei territori idonei alla presenza di Oasi, è necessario tenere conto di realtà faunistiche particolarmente meritevoli di tutela, della presenza sul territorio provinciale di SIC e ZPS, delle eventuali rotte di migrazione. Potrà inoltre essere tenuto quale primo riferimento, la classificazione del territorio in termini di idoneità ambientale di cui al precedente paragrafo terzo, privilegiando evidentemente aree ricadenti in toto o in massima parte in territori rientranti nelle delimitazioni della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).


L'estensione delle oasi di protezione deve garantire il raggiungimento delle finalità per le quali vengono istituite ed è pertanto subordinata alle esigenze ecologiche delle specie che si intendono proteggere ed alle peculiarità ambientali meritevoli di tutela.

a - III) Zone di ripopolamento e cattura.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, detti Istituti devono perseguire la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica anche a fini di ripopolamento pertanto la loro individuazione deve riguardare territori che presentino idoneità ambientale per la o le specie in indirizzo.

L'estensione delle Zone di ripopolamento e cattura deve essere rapportata alle esigenze delle specie in esse gestite, sulla base delle indicazioni fornite dai modelli di idoneità ambientali definiti al paragrafo n.3 dei presenti indirizzi. La zona delimitata dovrà prevedere una fascia di rispetto di adeguata profondità, nella quale prevedere tempi e modalità per l'esercizio venatorio che non





interferisca negativamente con il raggiungimento della stabilità e vitalità delle popolazioni della specie oggetto di intervento.

Dal momento che la corretta programmazione degli interventi di gestione può essere realizzata solo se il vincolo di protezione si estende senza soluzione di continuità per un congruo numero di anni, idealmente per le zone di ripopolamento e cattura, così come per le oasi di protezione della fauna, non dovrebbe sussistere a priori alcun limite di durata. L'interruzione del vincolo, e quindi l'abbandono del programma di gestione prima del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere adeguatamente motivato dal punto di vista faunistico.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti alla base dell'individuazione di tali istituti, la vocazione ambientale da un lato e l'estensione e la durata dall'altro, sono collegati da un rapporto di proporzionalità inversa, in quanto tanto più è alta la vocazione ambientale, tanto più ridotte potranno risultare l'estensione dell'area e la durata della fase di messa a regime.

a - IV) Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale hanno per scopo la produzione naturale di fauna selvatica anche ai fini di ricostituzione di popolazioni autoctone da utilizzare per le azioni di reintroduzione e ripopolamento anche in altri territori. Tali centri potranno assumere anche funzioni di studio e ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica così riprodotta.

Questi istituti dovranno essere collocati in territorio riconosciuti, per caratteristiche ambientali ed agronomiche, a costituire habitat idonei per una o più specie ritenute prioritarie, avere confini facilmente sorvegliabili e preferibilmente coincidenti con delimitazioni naturali, essere collocati preferibilmente in aree demaniali ed avere assegnato un indice di produttività minimo (n. di capi per x ha) con densità sostenibile.


a - V) Altre aree ove sia vietata l'attività venatoria.

Per rientrare nel novero delle "Zone di protezione della fauna", le aree ove sia comunque interdetto l'esercizio venatorio per effetto di altre leggi o disposizioni, devono corrispondere a caratteristiche di pregio ambientale e faunistico che giustifichino specifiche attività di gestione. In sede di definizione del PFVP dovrà quindi essere prevista una loro tabellazione, con esclusione dei bacini interni ove ci si potrà limitare all'apprestamento di segnaletica di avviso da collocare nella viabilità di accesso al perimetro del bacino interdetto all'esercizio venatorio, e l'adozione di specifici piani di gestione e di intervento indirizzati ad una o più specie di fauna selvatica.

b) Zone a gestione privata della caccia;

b - I) Aziende faunistico venatorie.

Le A.F.V. sono istituti senza fini di lucro titolari di una concessione provinciale rilasciata per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico (L.R. 17/95, art.32). Le caratteristiche cui devono corrispondere le A.F.V. esistenti o di nuova istituzione sono: dimensione minima della SASP pari a 400 ha; buona qualità ed idoneità ambientale del territorio oggetto di concessione, relativamente alle popolazioni faunistiche presenti e meritevoli di conservazione; promozione ed adozione di pratiche agricole e forestali a basso impatto ecologico; adozione di



programmi di gestione ambientali orientati alla diversificazione culturale e di interventi per la conservazione ed incremento delle popolazioni faunistiche.

Le finalità cui le Aziende devono tendere sono quelle di conservazione ed incremento delle specie faunistiche di particolare importanza per la realtà appenninica regionale nonché di quelle cacciabili costituenti l'indirizzo faunistico .

b - II) Aziende Agro Turistico Venatorie.

Le AATV sono istituti faunistici senza scopi di valorizzazione delle risorse faunistiche e titolari di concessioni provinciali rilasciate ai fini di impresa agricola e di diversificazione del reddito agricolo nell'ambito del concetto di multifunzionalità della stessa impresa. Sono preferibilmente localizzate in territori di scarso valore faunistico ed ambientale, in aree classificate svantaggiate ai sensi della Dir. CEE 268/75 e successive integrazioni e modificazioni ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni, di estensione SASP non inferiore a 200 ha coincidente con la superficie di una o più aziende agricole. Nelle AATV è consentita l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria.

b - III) Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

I requisiti ambientali di questi istituti, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono analoghi a quelli di cui al punto a -VIII, differenziandosi essenzialmente in relazione al tipo di conduzione. I PVFP dovranno prevedere parametri di valutazione dei piani produttivi dei centri, con riferimento alla quantità e qualità delle specie interessate, modalità ed apprestamenti per la conduzione degli allevamenti, approvvigionamento dei riproduttori, controllo delle eventuali specie antagoniste o predatrici.

c) Territorio a gestione programmata della caccia;

Lo strumento per la gestione programmata della caccia è definito negli Ambiti Territoriali di Caccia. La legge regionale 2 maggio 1995 n.17, agli articoli 25, 28 e 29 definisce criteri per la loro delimitazione, organi di gestione e funzionamento, nonché compiti affidati.

Le Province che ancora non hanno portato a conclusione il processo di costituzione e riconoscimento di tutti gli A.T.C. di propria competenza, dovranno garantire tale conclusione in coincidenza con l'approvazione del proprio PFVP.

Si richiama la necessità ed opportunità che le Province provvedano alla individuazione e definizione di Comprensori Faunistici Omogenei di valenza territoriale provinciale, declinati poi anche all'interno dei singoli ATC , al fine di predisporre uno strumento di programmazione degli interventi gestionali omogeneo e coerente con le reali situazioni territoriali.

Il Piano provinciale dovrà fornire il dato di distribuzione territoriale dei cacciatori, con riferimento ai singoli ATC, sia per le residenze che per la scelta di secondo ATC e per la consistenza dei flussi di mobilità e reciprocità.

Ricordando che i compiti istituzionali cui gli ATC sono chiamati sono molteplici e di peso gestionale differenziato, le Province dovranno, nei propri piani, prevedere modalità e meccanismi per il trasferimento di adeguate risorse finanziarie.

d) Altri istituti.

d - I)

Centri di soccorso, assistenza e detenzione temporanea della fauna selvatica in difficoltà. L'art.5, commi 7 e 8, della L.R. n.17/95, prevede la sussistenza di Centri per il soccorso e la detenzione temporanea e successiva liberazione di soggetti in difficoltà, appartenenti a specie di fauna selvatica. I Piani provinciali potranno prevedere l'affidamento in convenzione dei compiti di soccorso e detenzione temporanea di individui appartenenti a specie selvatiche presenti nel territorio regionale, ai soggetti individuati al citato comma 7, che dispongano di adeguate strutture collocate in territori idonei alla permanenza delle specie in questione. Le convenzioni potranno anche essere a titolo oneroso.

d - II)

Zone per l'allenamento e l'addestramento cani e gare cinofile. Le Province, nei propri piani, devono indicare le aree vocate per l'istituzione di dette zone (ZAC). Le ZAC devono essere preferibilmente collocate in aree di scarso valore faunistico ed ambientale costituite da terreni marginali. L'istituzione di nuove ZAC o l'ampliamento di quelle esistenti non potrà essere autorizzata nell'ambito delle aree classificate Natura 2000. Il rinnovo di quelle esistenti, ricadenti in aree "Natura 2000" dovrà essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza.

d - III) Appostamenti fissi.

Per gli appostamenti fissi, che rimangono definiti dalla L.R. n.17/95, art.23, commi 1, 2, 3 e 5, le Province dovranno provvedere ad un loro esatto censimento e restituzione cartografica, predisponendo anche una banca dati che comprenda, oltre all'anagrafica e localizzazione, anche date di rilascio e scadenza della concessione.


Gli appostamenti non potranno essere localizzati in aree interessate a ripopolamenti né a rotte di migrazione e valichi montani come individuate e delimitate con i PFVP.

ALLEGATO N.3: MODELLI DI DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE

Per la redazione di carte della idoneità ambientale delle specie di interesse faunistico possono essere adottati sia modelli deduttivi o deterministici sia quelli induttivi o stocastici. I primi consistono nello stabilire arbitrariamente i requisiti ambientali di una specie sulla base delle conoscenze di uno o più specialisti e poi identificare, all'interno dell'areale, tutte le aree in cui si possono trovare quei parametri ambientali.

Il secondo tipo di modelli, detti induttivi o stocastici, si basa sulla possibilità di ricavare le correlazioni specie/ambiente direttamente da un set di localizzazioni che si assumono rappresentative dell'intero range di variabilità delle condizioni ambientali in cui la specie può vivere stabilmente. Con appropriate tecniche statistiche (regressione multipla, Distanza di Mahalanobis, etc.) che analizzano i dati di presenza oggettivi derivanti dalle osservazioni puntuali in relazione alle variabili ambientali disponibili, questi modelli permettono di misurare l'idoneità ambientale del territorio che può essere trasformata in una superficie di probabilità di presenza della specie.

Ricordato che entrambi i metodi producono modelli che sono delle semplificazioni della realtà, il modello che la provincia deciderà di adottare per la elaborazione, per quanto di attinenza, del proprio Piano Provinciale dovrà comunque essere basato su dati scientifici affidabili, e



possibilmente aggiornati, ed essere validato attraverso idonei metodi statistici. A corredo del Piano dovrà, quindi, essere fornita una descrizione del modello nonché dei sistemi e risultati di validazione utilizzati.

Nel caso di specie con areali di distribuzione discontinui dovranno essere recepiti i dati scientificamente affidabili più recenti e su queste aree applicati i modelli scelti.

ALLEGATO 4: LINEE GUIDA:

a) Utilizzazione ai fini faunistico – ambientale delle risorse finanziarie del P.S.R. 2007/2013:

I Piani provinciali dovranno prevedere meccanismi di coordinamento nell'utilizzazione, ai fini faunistico-ambientali, delle risorse finanziarie rese disponibili dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013.

Dovranno essere previsti meccanismi di promozione affinché gli istituti faunistici che rivestano un qualsiasi ruolo nella gestione del PFVP stimolino i proprietari dei terreni ricadenti nel proprio istituto nell'uso delle misure PSR in un quadro coordinato di interventi di salvaguardia e aumento delle presenze faunistiche. Gli istituti potranno quindi assumere il ruolo di proponenti ed artefici di "progetti integrati" coerenti con le linee di gestione faunistica dettate dai piani provinciali.

Per l'utilizzazione ai fini faunistico-ambientali delle risorse finanziarie del P.S.R. 2007/2013, si rimanda a:

Azione 214.5 – Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale

Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere

Azione 125.1 – Miglioramento della viabilità rurale


Misura 213 - Indennità Natura 2000

Misura 224 -Indennità Natura 2000

b) Danni da fauna selvatica, prevenzione ed indennizzi:

La responsabilità della Regione per danni causati da fauna selvatica viene affermata dall'articolo 1, commi 2 e 3, legge 157/92, "le regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione e tutela di tutte le specie della fauna selvatica" dal secondo comma dell'articolo 19 "le regioni... provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia" ed agli articoli 10 e 26 i quali prevedono le istituzioni di un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo. Il fine perseguito dalla citata normativa è quello di tutelare la produzione agricola attraverso la prevenzione e/o l'indennizzo per i danni di qualsiasi natura cagionati dalla fauna selvatica.

Non va poi dimenticato che l'amministrazione pubblica, in questo caso Regione e Province, possono essere chiamate a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica a terzi (es. sinistri stradali) in forza dell'art. 2043 c.c.



La conoscenza di alcuni dati biologici ed ecologici quali i parametri demografici, la dimensione dell'home range, i pattern di utilizzo dello spazio, i corridoi ecologici, l'alimentazione, le aree di rifugio, dovranno assumere particolare rilevanza per la programmazione di corrette strategie di

gestione. La stima della popolazione della specie va ritenuta una fase importante e non secondaria che consenta di ottenere un primo dato di riferimento sul quale calibrare la strategia di gestione.

Attraverso le carte del Rischio specie specifiche, secondo quanto indicato ad es. dal Dipartimento di Produzioni animali dell'Università della Tuscia, le Amministrazioni potranno procedere ad una zonizzazione del territorio al fine di individuare le varie strategie di intervento. Ipotizzando una serie di strumenti con efficacia ed impatto differenziato (rifusione del danno, sistemi di prevenzione, controllo numerico) essi saranno utilizzati a seconda della classificazione territoriale in modo sinergico al fine di ottimizzare le risorse economiche ed umane disponibili sempre limitate.

Un esempio di razionalizzazione degli interventi e delle risorse può essere rappresentato dal seguente schema:

Classi di rischio	Prelievo selettivo della fauna	Controllo catture della fauna	Prevenzione dei danni e uso dei dissuasori	Risarcimento del danno
Alto	X	X	X	X
Medio		X	X	X
Basso			X	X
Nulla				X

La zonizzazione è un sistema dinamico che va sostenuto con periodici aggiornamenti dei dati. E' necessario che i PFVP siano uniformati al superamento della convinzione che "il risarcimento dei danni, attraverso un equo indennizzo" sia la soluzione al problema, prevedendo quindi azioni mirate alla conoscenza del fenomeno, alla prevenzione e da ultimo indennizzo, comprendendo perciò meccanismi di programmazione di interventi di prevenzione su scala adeguata, (provincia, ATC, etc.).

Al fine di uniformare la raccolta dei dati relativi al fenomeno danni ed alla loro elaborazione verrà strutturata una banca dati regionale gestita dall'Osservatorio faunistico regionale, alla quale le Province dovranno fare riferimento. Tale banca dati sarà uno strumento fondamentale per la realizzazione, validazione, aggiornamento delle Carte del rischio specie specifiche finalizzando tale strumento alla razionale gestione delle risorse.

Le Province, al fine di contenere i danni alle colture o attività agricole ed a terzi, dovranno promuovere negli ambiti di propria competenza interventi di prevenzione, compresi i piani di controllo consentiti dall'art. 35 della LR 17/95 e dalla DGR 320 del 06/06/2006 per gli interventi ricadenti nelle aree protette, che andranno impostati concordemente con l'ente gestore dell'area.

Dovranno altresì essere promossi, attraverso i Comitati di gestione degli ATC, interventi di prevenzione dei danni, in particolare laddove accertino un'elevata densità agro-forestale di fauna selvatica e dove siano presenti colture danneggiabili o pregiate, nonché ove le presenze faunistiche rendano insicura la circolazione stradale.

A tal fine le Province, oltre a privilegiare interventi ambientali e silvo-colturali in grado di offrire alla fauna selvatica fonti trofiche alternative alle produzioni agricole ed agli allevamenti ittici e

areali di permanenza distanti dalle vie di comunicazione, individuano l'uso dei seguenti metodi ecologici di prevenzione:

- a) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico, reti antiuccello;
- b) protezione chimica con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale;
- c) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità;
- d) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress.

Le Province possono altresì individuare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca sull'Ambiente e/o L'Osservatorio Faunistico Regionale, l'uso di altri metodi, mezzi e strumenti ritenuti utili ad esercitare azione di prevenzione.

Le Province, le Aree Protette e gli ATC devono inviare, almeno con periodicità trimestrale, i dati relativi ai danni all'Osservatorio Faunistico Regionale per l'aggiornamento della banca dati.

Al fine di omogeneizzare le procedure su tutto il territorio regionale, l'Osservatorio Faunistico, in base ai dati ottenuti, individuerà le metodologie a cui fare riferimento per il contenimento dei danni da fauna selvatica.


Non va dimenticata l'opportunità di dotarsi di strumenti assicurativi propri e di promuovere ed incentivare l'adozione di polizze assicurative da parte degli operatori economici.

Controllo della fauna selvatica (ex art. 19 LN 157/92 e art. 35 della LR 17/95).

Il controllo numerico di una popolazione di animali costituisce una deroga al generale regime di protezione che la normativa accorda alla fauna; esso si configura, pertanto, come uno strumento di carattere gestionale al quale talvolta è necessario ricorrere e che, pertanto, a differenza dell'attività venatoria, riveste il carattere dell'eccezionalità. Il carattere di eccezionalità che contraddistingue il controllo numerico implica, all'atto pratico, l'esistenza di differenze sostanziali rispetto all'attività venatoria:

- tutte le specie di fauna selvatica omeoterma possono, almeno potenzialmente, essere oggetto di controllo indipendentemente dal grado di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
- il controllo può svolgersi senza limitazioni temporali;
- il controllo può essere attuato con mezzi diversi da quelli utilizzati per il prelievo venatorio, purché siano in grado di minimizzare le sofferenze degli animali e selettivi, cioè tali da intervenire unicamente su individui appartenenti alla specie bersaglio, limitando o evitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche;
- il controllo è un'attività riservata a personale d'istituto (p.e. polizia provinciale) e secondariamente a persone, autorizzate ed appositamente formate.

Per attuare gli interventi di controllo, è necessaria un'indagine conoscitiva che sia in grado di valutare o di prevedere il danno subito dalle coltivazioni agricole o da una popolazione di specie di interesse venatorio (ad es. fagiano, lepre, starna) e di descrivere le caratteristiche ecologiche della specie responsabile in termini di consistenza e di dinamica della popolazione. Inoltre, l'indagine conoscitiva deve anche localizzare, (geograficamente e temporalmente) e quantificare in termini economici il danno subito.

 Sulla base dell'indagine conoscitiva sarà possibile effettuare l'analisi costi/benefici che prenda in considerazione i costi (previsti) degli interventi indiretti e diretti per il contenimento delle specie problematiche ed i benefici derivanti da una migliore sopravvivenza o produttività della specie da tutelare. Solo in caso di valutazione positiva (quando i costi degli interventi sono minori dei benefici) si passerà alle fasi attuative del controllo, utilizzando in prima istanza i metodi di controllo ecologici e successivamente, qualora essi risultino inefficaci, ricorrendo a metodi di controllo diretto delle popolazioni.

Con la definizione di metodi ecologici si intendono tutte quelle tecniche che prescindono dalla sottrazione degli individui dalla popolazione di origine. Di conseguenza, i metodi ecologici prevedono l'attuazione di interventi di dissuasione diretta, quali ad esempio la protezione fisica delle colture (recinzioni metalliche o elettrificate, etc.) o sistemi indiretti come la realizzazione di miglioramenti ambientali al fine di fornire fonti alimentari suppletive alle specie responsabili del danneggiamento.


L'applicazione di metodi diretti per il controllo numerico risultano coerenti con il dettato normativo nazionale e regionale purché condotti in modo selettivo e con tecniche che, pur variabili a seconda della specie oggetto dell'intervento, siano in ogni caso capaci di coniugare le seguenti caratteristiche:


- minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale;
- ridotto o nullo disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi;
- rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti;
- rispetto assoluto delle condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti e per i frequentatori dell'area protetta.

Il protocollo operativo delle operazioni di controllo dovrebbe prevedere i seguenti punti:

- censimenti della specie problematica nell'area di studio;
- formulazione di un piano di abbattimento (anche pluriennale);
- richiesta di parere all'ISPRA (da spedire con largo anticipo rispetto alla data prevista di inizio delle operazioni);
- identificazione degli operatori da impiegare nelle operazioni di controllo e loro formazione;
- modalità con cui effettuare il controllo numerico delle popolazioni;
- organizzazione dello smaltimento od utilizzazione delle carcasse;
- raccolta ed elaborazione dati e redazione della relazione consuntiva annuale da inviare all'ISPRA.

Per quanto riguarda la richiesta di parere da inviare all'ISPRA, essa deve essere istruita dall'Ufficio caccia dell'amministrazione provinciale e corredata da una relazione tecnica che descriva:

- motivazioni per cui si intende procedere al contenimento (danni alle colture agricole o al patrimonio faunistico, programmi di reintroduzione della fauna selvatica; ecc.);
 - descrizione del contesto ecologico e geografico delle aree nella quale si intende compiere l'intervento;
 - stime della densità della specie problematica che si intende contenere (nel caso del Cinghiale, considerate le difficoltà nel determinarne la consistenza reale, si può far ricorso a metodi indiretti per la stima delle popolazioni);
 - descrivere i risultati degli interventi indiretti effettuati (o i motivi per cui non è stato possibile attuarli);
- 

- 
- piano di abbattimento, specificare i metodi, gli operatori coinvolti ed il periodo di attuazione nell'arco dell'anno e la durata temporale prevista per gli interventi (se pluriennale);
 - indicare i metodi per valutare il successo delle operazioni, non soltanto in termini di animali prelevati, ma soprattutto in termini di riduzione del danneggiamento;
 - indicare un responsabile per il programma di contenimento, sia dipendente dell'amministrazione provinciale sia collaboratore esterno, al quale poter chiedere chiarimenti in caso di bisogno.

Nei casi in cui si debba operare all'interno di SIC o ZPS, è, inoltre, prevista l'acquisizione della valutazione di incidenza da parte dell'autorità competente.

Inoltre, per l'effettuazione di interventi di controllo numerico di specie elencate nell'allegato D del DPR 357/97 e successive modifiche, è obbligatoria l'autorizzazione da parte del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare.

Infine, per quanto riguarda gli eventuali interventi di controllo degli uccelli, le Province, ai sensi della L. 221/02 (art. 1, comma 5), sono tenute ad inviare all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) la rendicontazione dei prelievi in deroga effettuata in forma standardizzata e su supporto informatico appositamente predisposto dal suddetto Istituto.

d) Caccia di selezione agli ungulati.

La gestione degli ungulati deve tendere a far coincidere densità reali e densità potenziali (o densità agro-silvo-pastorali), secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 157/92 ove si prevede che tutto il territorio agro-silvo-pastorale sia sottoposto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto riguarda le specie di ungulati, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione.


Il prelievo degli ungulati, ad eccezione del Cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, nel rispetto di piani di abbattimento annuali, quantitativi e qualitativi per classi di sesso e di età, formulati sulla base di appositi censimenti e tenendo conto dell'incremento utile annuo di ciascuna popolazione sottoposta a prelievo. La caccia di selezione è quindi sempre rapportata alle caratteristiche della popolazione oggetto del prelievo (densità, rapporto sessi, classi di età).

Considerando lo status attuale delle popolazioni di cervidi e bovidi nella Regione Lazio, le uniche specie che localmente attualmente potrebbero essere oggetto di prelievo sono il Capriolo ed il Muflone. Anche per il Cinghiale dovrebbe essere incentivato il prelievo in caccia di selezione, soprattutto nelle aree in cui deve essere ridotto l'impatto negativo esercitato dalla caccia in battuta su specie protette o particolarmente protette (ad es. Lupo, Orso, etc.).

La caccia di selezione a carico dei cervidi potrà essere effettuata sulla base di piani di abbattimento predisposti dalle Province conformemente a regolamenti da esse adottati sulla base di specifiche direttive emanate dalla Regione.

Il prelievo deve essere effettuato da appostamento con fucile a canna rigata ed ottica di mira, senza l'ausilio di cani (ad eccezione di quelli adibiti al recupero dei capi feriti).

A ciascun cacciatore, abilitato al prelievo previa frequentazione di uno specifico corso approvato dalla Provincia, svolto conformemente a direttive emanate dalla Regione, e superamento di un esame articolato in prove teoriche e pratiche, viene assegnato nominalmente uno o più capi da abbattere nel corso di ciascuna stagione venatoria e nell'ambito di un determinato comprensorio faunistico.



Ciascun A.T.C. dovrebbe essere suddiviso in sub-unità di estensioni comprese tra i 4.000 e i 7.000 ha da considerarsi quali Unità di Gestione per il Capriolo. La suddivisione di ciascun Ambito in sub-unità (denominati di volta in volta settori, distretti, zone, etc.) è ritenuta estremamente importante per una più efficace organizzazione delle attività gestionali.

Negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e nelle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.), le densità ottimali dovranno essere individuate a seconda delle condizioni locali e dovrebbero assumere valori tali da:

- garantire la conservazione a lungo termine delle specie considerate;
- permettere, nel contempo, un razionale utilizzo venatorio della popolazione (teso a massimizzare la qualità e la quantità dei capi da prelevare);
- nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità, mantenere le popolazioni su consistenze che garantiscano un buon equilibrio con le altre componenti dell'ecosistema e con le attività agricole di interesse economico.

Tali densità (che potrebbero essere chiamate densità-obiettivo o densità di gestione a regime), espresse come numero di capi ogni 100 ha di territorio, devono essere intese e calcolate rispetto all'idoneità del territorio per la specie di ciascuna Unità di Gestione (per il Capriolo le densità obiettivo potrebbero essere indicativamente comprese tra 10 e 25 capi/ 100 ha). Per densità inferiori a 10 capi su 100 ha non dovrebbe essere autorizzato il prelievo venatorio della specie.

La gestione del capriolo può essere attuata mediante la redazione di uno specifico regolamento provinciale, adottato conformemente a direttive emanate dalla Regione, che dovrebbe svilupparsi considerando i seguenti punti:

- Valutazione, per ciascun ATC (o sub-unità di gestione), degli areali di distribuzione potenziale di ciascuna specie e delle consistenze potenziali.
- Identificazione delle figure adibite al prelievo, ai censimenti ed alla pianificazione della gestione degli ungulati e del percorso per la loro formazione ed abilitazione (programma dei corsi e prove di esame)
- Realizzazione annuale di valutazioni quantitative standardizzate volte alla stima delle consistenze reali e a quella di indici di abbondanza relativa per valutare struttura ed evoluzione delle popolazioni.
- Determinazione, per ciascun ATC (o sub-unità di gestione) delle densità (o delle consistenze) - obiettivo, da raggiungere entro un lasso di tempo fissato all'inizio della pianificazione, ed in grado di garantire la conservazione delle popolazioni.
- In base al confronto tra situazione reale e obiettivi della pianificazione (consistenze da raggiungere a regime), dovrà essere formulato un piano di prelievo pluri-annuale volto all'ottenimento, in maniera graduale e in tempi definiti a priori, degli obiettivi di consistenza prefissati.
- Determinazione di periodi per il prelievo che siano biologicamente compatibili con le caratteristiche della specie secondo le indicazioni dell'ISPRA.
- Realizzazione per ogni sub-unità di gestione di un servizio per il recupero dei capi feriti.
- Controllo dei capi abbattuti, all'interno di appositi centri di controllo, al fine di valutare la rispondenza tra piani formulati e abbattimenti effettivamente realizzati, in modo da apportare, se necessario, eventuali modifiche alle soluzioni gestionali adottate.
- Caratterizzazione delle popolazioni gestite attraverso l'analisi dei capi abbattuti durante il prelievo venatorio o trovati morti per altre cause (struttura per sessi ed età, valutazione di condizione e costituzione, misurazioni biometriche).



e) Indicazioni per attenuare l'impatto dell'attività venatoria nei siti della rete Natura 2000.

Le limitazioni all'attività venatoria dovranno rispondere alle normative ed alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

38

47

Il Direttore Regionale
Dr. Gino SETTIMI

